



Comune di Castel del Piano

Provincia di Grosseto

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO, L'ISCRIZIONE, LA
TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI PRO LOCO**

Premessa

Il Comune di Castel del Piano riconosce il valore dell'associazionismo locale quale strumento di partecipazione civica, valorizzazione delle tradizioni e promozione dell'identità territoriale e identifica le Associazioni Pro Loco come una fondamentale risorsa per la promozione turistica, culturale e sociale del territorio comunale. E' pertanto di fondamentale importanza la cooperazione con tali associazioni per la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali nonché la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico, delle tradizioni e della cultura e la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati.

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina il riconoscimento, l'iscrizione, la tenuta, l'aggiornamento e la cancellazione delle Associazioni Pro Loco operanti nel territorio comunale.

Art. 2 – Finalità

Il Comune riconosce il ruolo delle Associazioni Pro Loco quali soggetti che:

- concorrono alla promozione dell'accoglienza turistica;
- cooperano con gli enti locali per:
 - a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
 - b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
 - c) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati.

Art. 3 – Istituzione dell'Elenco

È istituito presso il Comune di Castel del Piano l'Elenco Comunale delle Associazioni Pro Loco. L'Elenco è tenuto dal Settore competente in materia di turismo e cultura che provvede alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale.

Il medesimo ufficio provvede all'aggiornamento periodico dell'Elenco.

Art. 4 – Requisiti per il riconoscimento

Possono ottenere il riconoscimento e l'iscrizione nell'Elenco le associazioni che:

- a) abbiano sede legale e operativa nel territorio comunale;
- b) perseguano finalità di promozione turistica, culturale e sociale del territorio;

c) siano costituite senza fini di lucro;

d) dispongano di uno statuto che preveda un ordinamento interno a base democratica e conforme alle disposizioni del Codice Civile;

e) dispongano di risorse economiche adeguate al perseguimento delle finalità statutarie.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo Comunale delle Pro Loco

Art. 5 – Domanda di iscrizione

Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 20 "Associazioni pro-loco" della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), l'Associazione presenta al Comune competente per territorio la domanda corredata dei dati necessari a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui al medesimo articolo 20, comma 3, lettere a) e b),

ossia:

a) che lo statuto dell'associazione sancisca un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile;

b) che le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, siano adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente.

L'oggetto delle attività dell'associazione risultanti dallo statuto deve essere conforme a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, della l.r. 61/2024 e dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 agosto 2025 n. 54 (Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni pro-loco della Toscana).

La domanda è presentata al Comune dal legale rappresentante dell'associazione allegando:

- atto costitutivo;
- statuto vigente;
- codice fiscale;
- verbale di nomina degli organi sociali;
- relazione sulle attività svolte;
- ultimo bilancio approvato o rendiconto economico;
- copia del documento d'identità del legale rappresentante.

Art. 6 – Procedimento

La verifica del possesso dei requisiti è effettuata dal servizio competente, di norma entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine di 60 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena la non iscrizione all'albo comunale. Accertata la sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa, il Responsabile provvede ad adottare il provvedimento di riconoscimento della qualifica di pro-loco all'associazione istante e alla contestuale iscrizione nell'elenco. In caso di diniego, ne motiva la decisione comunicandola ufficialmente alla associazione.

L'iscrizione nell'elenco è effettuata mediante l'annotazione:

- a) del nome dell'associazione pro-loco;
- b) del codice fiscale dell'associazione;
- c) della sede dell'associazione;
- d) delle generalità del legale rappresentante;
- e) della data di iscrizione.

Le associazioni pro-loco riconosciute e presenti negli elenchi dei comuni sono iscritte di diritto nel registro regionale delle associazioni pro-loco, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della l.r. 54/2025, a far data dal 1 gennaio 2026, data di entrata in vigore della l.r. 54/2025.

Art. 7 – Obblighi delle Associazioni iscritte

Le associazioni iscritte sono tenute a:

- a) comunicare entro 30 giorni ogni modifica statutaria;
- b) comunicare le variazioni degli organi sociali;
- c) collaborare con l'Amministrazione comunale per finalità di promozione territoriale assicurando la propria disponibilità alla collaborazione anche con altre associazioni e organizzazioni o con le altre realtà sociali ed istituzionali locali, specialmente nelle occasioni di particolare rilievo per la comunità locale;
- d) fornire, su richiesta del Comune, programma attività, bilanci e relazioni annuali garantendo l'accesso alle informazioni in loro possesso, nel rispetto delle leggi vigenti sulla privacy.

Art. 8 – Aggiornamento dell'Elenco

Si procede all'aggiornamento dell'Elenco Comunale:

- 1) ogni qual volta venga approvata la domanda di iscrizione di una nuova Associazione Pro Loco.
- 2) in caso di presentazione da parte delle Associazioni Pro Loco già iscritte nell'elenco comunale di modifiche statutarie, di cambio della sede legale e dei recapiti telefonici e/o di posta elettronica, di variazione nella figura del legale rappresentante.
La comunicazione delle modifiche deve essere comunicata al Comune entro trenta giorni dall'approvazione, ai fini della successiva verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Su richiesta del Comune, l'associazione pro-loco deve comunicare al Comune:

- il programma delle attività per l'anno in corso;
- copia del bilancio di previsione relativo all'anno in corso;

- copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- la relazione descrittiva delle attività relative all'anno precedente.

Il Comune provvede all'aggiornamento dell'elenco, disponendo la revoca del riconoscimento e la cancellazione dall'elenco nel caso in cui a seguito delle modifiche:

- a) sia accertato che siano venute meno una o più delle condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione e l'associazione, su richiesta del Comune e non provveda a ripristinarle entro sessanta giorni;
- b) sia accertato che l'associazione non svolga alcuna delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 61/2024 e all'articolo 1, comma 1, della l.r. 54/2025;
- c) si comunichi lo scioglimento o estinzione dell'associazione.

Art. 9 – Cancellazione

L'associazione è cancellata dall'Elenco:

- a) per richiesta volontaria;
- b) per scioglimento;
- c) per perdita dei requisiti previsti dal presente regolamento;
- d) per inattività protratta per oltre due anni;
- e) per mancata trasmissione della documentazione richiesta dal Comune.

In ognuna delle casistiche sopra riportate l'ufficio competente provvederà alla comunicazione ufficiale della cancellazione con relativa motivazione.

Articolo 10 – Pubblicità dell'Albo Comunale

Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento e dell'Albo Comunale attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale oltre che sui canali istituzionali presenti sui social media.

Articolo 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare.

Art. 12 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs. 267/2000, della normativa regionale e dello Statuto comunale.

Allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Regolamento:

- Modello richiesta iscrizione.